



DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 629 DEL 18/10/2017

Direzione Generale 10 – Direzione Generale l'Università, la Ricerca e l'Innovazione

Oggetto dell'Atto:

L.R. 12/2016 ART.10 - CONSULTA PERMANENTE STUDENTI- REGIONE. DISCIPLINARE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che in attuazione degli articoli n. 3, n. 33, n. 34 e n. 117 della Costituzione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali definiti a livello nazionale, la Regione disciplina gli interventi in materia del diritto allo studio universitario;
- b. che con la legge regionale n. 12 "misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario" del 18 maggio 2016 la Regione Campania disciplina e promuove un sistema organico di strutture, servizi ed interventi al fine di rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale al pieno ed effettivo sviluppo delle capacità degli studenti, con particolare riferimento a quelli meritevoli sprovvisti di un adeguato reddito;
- c. che il comma 1 dell'art. 10 della Legge Regionale n. 12 del 18 maggio 2016 istituisce la Consulta permanente Studenti - Regione per garantire il confronto, il dialogo e la partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema di interventi e dei servizi previsti dalla medesima legge regionale;
- d. che il comma 2 dell'art. n. 10 della Legge Regionale n.12 del 18 maggio 2016, così come modificato dalla Legge Regionale n. 61 del 31 luglio 2017, stabilisce che la Consulta presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato sia composta:
 - a. dai rappresentanti degli studenti eletti nei senati accademici delle università campane aderenti alla conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), e dai corrispondenti organi di rappresentanza studentesca delle istituzioni di alta cultura della Campania, di cui all'art. 1, della legge 508/1999;
 - b. dai rappresentanti degli studenti eletti nel Cda dell'ADISURC;
 - c. dal presidente dell'ADISURC e dai garanti degli studenti dell'ADISURC;
 - d. dai rettori delle università della Campania aderenti alla CRUI e dai rappresentanti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, o loro delegati;
 - e. da un rappresentante dei dottorandi iscritti alle scuole di dottorato istituite presso gli atenei di riferimento. I rappresentati sono eletti con metodo proporzionale in ciascuno degli atenei in concomitanza con le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche;

CONSIDERATO

- a. che il comma 3 dell'art. n. 10 della Legge Regionale n.12 del 18 maggio 2016 prevede che la Giunta regionale, con deliberazione, definisca le modalità di funzionamento, i compiti e la durata della Consulta;

RITENUTO

- a. necessario approvare il disciplinare della Consulta permanente Studenti- Regione per dare attuazione a quanto previsto dall'art. n. 10 della Legge Regionale 12 del 18 maggio 2016;

VISTO

- a. la Legge Regionale n. 12 del 18 maggio 2016 "misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario";
- b. la Legge Regionale n. 61 del 31 luglio 2017;

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di:

1. di approvare, in attuazione dell'art. 10, comma 3, della Legge Regionale n.12 del 18 maggio 2016, il disciplinare della Consulta permanente Studenti – Regione che definisce le modalità di funzionamento, i compiti e la durata della Consulta stessa, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente atto, per le rispettive competenze, al Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale Università, Ricerca ed Innovazione, nonché al BURC per la pubblicazione.

DISCIPLINARE
CONSULTA PERMANENTE STUDENTI- REGIONE

Art. n. 10 della legge regionale n. 12 del 18 maggio 2016 (*Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario*).

Art. 1
Istituzione e finalità

1. La Consulta permanente Studenti-Regione (di seguito "Consulta") è istituita per garantire il confronto, il dialogo e la partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema di interventi e dei servizi previsti dalla Legge Regionale n.12 del 18 maggio 2016.
2. Il Presidente della Regione Campania nomina con decreto i membri della Consulta.
3. La Consulta ha sede presso la Direzione Generale Università, Ricerca ed Innovazione.

Art. 2
Composizione e durata

1. La Consulta è presieduta dal Presidente della Regione Campania o dall'Assessore delegato.
2. La Consulta è composta:
 - a. dai rappresentanti degli studenti eletti nei Senati accademici delle università campane aderenti alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), e dai corrispondenti organi di rappresentanza studentesca delle Istituzioni di alta cultura della Campania, di cui all'art. 1, della legge 508/1999;
 - b. dai rappresentanti degli studenti eletti nel CdA dell'ADISURC;
 - c. dal presidente dell'ADISURC e dal garante degli studenti dell'ADISURC;
 - d. dai rettori delle università della Campania aderenti alla CRUI e dai rappresentanti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, o loro delegati;
 - e. da un rappresentante dei dottorandi iscritti alle scuole di dottorato istituite presso gli atenei di riferimento. I rappresentati sono eletti con metodo proporzionale in ciascuno degli atenei in concomitanza con le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche.
3. I membri della Consulta durano in carica tre anni e decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza a uno degli organismi designati di cui al comma 2, art. 2 del presente regolamento.

Art. 3
Compiti della Consulta

1. La Consulta svolge le funzioni di monitoraggio dell'attuazione del contratto di servizio di cui all'art. n. 9 della Legge Regionale n. 12 del 18 maggio 2016 e verifica gli effetti derivanti dall'attuazione della legge anche per elaborare le proposte, gli studi e le ricerche per rendere più effettivo il diritto allo studio universitario. Tra l'altro la Consulta:
 - a. acquisisce dall'ADISURC dati e informazioni utili per la verifica del contratto di servizio di cui all'art. n. 9 della Legge Regionale n. 12 del 18 maggio del 2016;
 - b. acquisisce dall'ADISURC dati e informazioni utili per la valutazione di valutazioni e proposte migliorative della qualità dei servizi offerti;
 - c. formula proposte in merito alla programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario;
 - d. propone istanze al Cda dell'ADISURC relative ai servizi di cui all'art. 8 della Legge Regionale n.12 del 18 maggio 2016;

Art. 4
Convocazione delle sedute e validità delle decisioni assunte

1. La Consulta si riunisce previa convocazione, disposta dal presidente con avviso scritto ed inviata presso la residenza, il domicilio o indirizzo PEC di ogni componente che contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo ove si terrà la seduta e dell'ordine del giorno da trattare.
2. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno. La convocazione è disposta dal suo presidente o qualora ne facciano richiesta scritta almeno cinque componenti. La riunione si tiene entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale della Consulta. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno tre giorni prima della riunione.
3. La seduta è valida allorché siano presenti la metà più uno dei componenti.
4. I pareri e le risoluzioni sono approvati a maggioranza dei componenti presenti.

Art. 5
Personale – Oneri finanziari

1. La Direzione Generale competente della Regione Campania assicura senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e a valere sulle risorse umane già in essere, il supporto tecnico per il funzionamento della Consulta.
2. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spesa, salvo il rimborso delle spese di trasporto sostenute per il raggiungimento della sede di svolgimento della riunione per i soli rappresentanti degli studenti.

Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.